



**FIPAV**

**TRIBUNALE FEDERALE**

**CU n.64 dell'8 marzo 2022**

Udienza del 23 Febbraio 2022

37.21.22 RICORSO PRESENTATO DA ASD Volley Marrubio in  
persona del Presidente l.r.p.t.

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente

si è riunito per discutere il ricorso ex artt. 35, 37, 73 R.G. proposto dalla società Volley Marrubiu nei confronti dell'atleta minore A. C. rappresentata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale per la riforma della deliberazione n. 5 emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti F.I.P.A.V., in data 21 Novembre 2021.

Risultavano collegati in modalità videoconferenza l'Avv. Laura La Rocca e l'Avv. Massimo della Rosa per l'atleta. Le parti discutevano riportandosi parte ricorrente al ricorso mentre l'avv. Della Rosa eccepiva la tardività dell'azione chiedendo il rigetto del ricorso.



Sull'eccezione parte ricorrente si riportava ai motivi di cui alla memoria d'udienza depositata.

Non essendo andato a buon fine il tentativo di conciliazione, il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed all'esito leggeva il dispositivo.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

la A.S.D. Volley Marrubiu, in persona del Presidente Signor Davide Pilloni, assistita dagli Avvocati Francesca Pagliara Laura La Rocca proponeva ricorso in impugnazione al provvedimento della Commissione tesseramento atleti di cui alla Delibera n. 5 della affissa all'albo e comunicata, a mezzo PEC, il 22 novembre 2021 con la quale veniva disposto lo scioglimento del vincolo con l'atleta A. C., previa corresponsione dell'indennizzo pari ad € 750,00.

L'errore era, a dire della difesa, nel fatto che la CTA aveva ritenuto che l'atleta avesse diritto di ottenere lo scioglimento del vincolo sportivo per aver scelto di proseguire gli studi presso il Liceo Linguistico de La Maddalena, distante circa 200 km dal sodalizio vincolante; ciò sulla base dell'avvenuto deposito della certificazione rilasciata dal Liceo Scientifico; la CTA non aveva però considerato che l'atleta era ancora residente in Arborea, come da certificato storico anagrafico prodotto. Inoltre assumeva la difesa che la CTA aveva erroneamente ritenuto accoglibile la richiesta fondando lo scioglimento del vincolo sportivo su un'arbitraria scelta, operata dall'atleta tesa solo ad eludere il vincolo sportivo e rendere del tutto



vana la previsione di cui all'art. 10 bis e ter dello Statuto Fipav con  
ciò “ *creando un pericoloso precedente.*”

L'altro motivo di impugnazione veniva articolato sul fatto che la CTA aveva ritenuto sussistere l'impossibilità da parte dell'Associazione vincolante di consentire all'atleta di mantenere il livello tecnico acquisito, non essendo la ASD Marrubiu detentrica del diritto di partecipazione al campionato regionale di serie C e reputando che la predetta Associazione non potesse aspirare a vincere titoli regionali nelle categorie giovanili. Sul punto parte ricorrente afferma che nella stagione 2019/2020 la resistente aveva partecipato alle selezioni regionali e che nella stagione 2020/2021 era stata convocata per le qualificazioni nazionali femminili. Nel corso della predetta stagione 2020-2021, la Volley Marrubiu avrebbe inoltre ricevuto diverse proposte da altri sodalizi per il trasferimento. In via subordinata eccepiva la carenza di istruttoria per la determinazione dell'indennizzo.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso va dichiarato improcedibile per mancato rispetto dei termini. Va innanzitutto precisato come per i termini previsti nel regolamento, mancando la previsione della perentorietà, debbano essere valutati ai fini del necessario loro rispetto, in relazione sia alla necessaria di celerità del procedimento sportivo che per la loro natura (vedi decisione Sezioni unite collegio di garanzia CONI del 28/09/2020).



Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che il termine di dieci giorni di cui all'art. 73 reg. gir. debba essere considerato perentorio poiché il procedimento di svincolo deve avere una durata certa per l'aspettativa che hanno le parti e per la necessità delle stesse di conoscere la definitiva esecutività o meno della decisione.

Il provvedimento della CTA, in base alla vigente normativa ed alle indicazioni del responsabile della privacy, è stato affisso mediante pubblicazione in data 22 novembre 2021 e contestualmente comunicato alle parti, per esteso.

Pertanto la società ricorrente ha avuto il 22 novembre 2021 piena conoscenza dell'intero provvedimento e pertanto il ricorso andava proposto entro il 2 dicembre 2021.

### **PQM**

Il Tribunale Federale delibera di respingere il ricorso presentato dalla ASD Volley Marrubiu e dispone l'incameramento della tassa ricorsi.

Compensa integralmente le spese tra le parti.

Roma, 2 Marzo 2022

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affisso l'8 marzo 2022